



COMUNE DI LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA TENUTA DEGLI ANIMALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.6.2011.

SOMMARIO

Titolo I -PRINCIPI

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco e tutela degli animali

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Ambito di applicazione
- Art. 6 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Norme generali
- Art. 8 - Divieti speciali
- Art. 9 - Norme in caso di avvelenamento di animali
- Art. 10 - Affidamento ed adozioni di cani
- Art. 11 - Trasporto animali
- Art. 12 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 13 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 14 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 15 - Cimiteri di animali

Titolo IV - DETENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 16 - Norme generali
- Art. 17 - Cani e gatti
- Art. 18 - Volatili
- Art. 19 - Animali acquatici
- Art. 20 - Altri animali

Titolo V - DETENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

- Art. 21 - Norme generali
- Art. 22 - Cani
- Art. 23 - Gatti
- Art. 24 - Conigli da compagnia
- Art. 25 - Roditori domestici
- Art. 26 - Furetti
- Art. 27 - Volatili
- Art. 28 - Animali acquatici

Titolo VI - GATTI LIBERI

- Art. 29 - Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi
- Art. 30 - Colonie feline
- Art. 31 - Compiti dell' Azienda Sanitaria
- Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie
- Art. 33 - Alimentazione dei gatti

Titolo VII - FAUNA SELVATICA

- Art. 34 - Norme generali
- Art. 35 - Tutela della fauna selvatica urbana

Art. 36 - Insetti

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 - Vigilanza

Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 40 - Norma transitoria

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 - *Principi e finalità*

1. Il Comune di Lorenzana, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza, il rispetto e la cura nel proprio territorio di animali, quali individui fondamentali e indispensabili per la natura e per l'uomo ed opera affinché sia promossa nel sistema educativo dell'intera popolazione la creazione di un rapporto uomo- animale indirizzato a forme di equilibrio rispettose dell'animale e della convivenza civile.
2. A tal fine, il Comune promuove e sostiene la conoscenza degli animali e l'instaurarsi di una corretta convivenza con essi, anche attraverso campagne di informazione che educino i cittadini alla giusta scelta, cura, educazione, gestione e conduzione nei luoghi pubblici dell'animale familiare.

Art. 2 - *Valori etici e culturali*

Il Comune di Lorenzana, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 3 - *Competenze del Sindaco e tutela degli animali*

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali stabilmente o temporaneamente allo stato libero escluse le specie cacciabili nel periodo della stagione venatoria.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Comune, in base alla L. 281/1991 (Legge quadro sul randagismo), alla L.R. 59/2009, L. 189/04 (Legge quadro sul maltrattamento animali) promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di loro, il maltrattamento e l'abbandono.
6. Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le Associazioni che operano per la tutela della fauna selvatica e degli animali da affezione presenti sul territorio, sia nell'organizzazione d'iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

TITOLO II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla L. 281/1991, a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti a qualsiasi titolo e a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato come specificato dall'art. 826 del Codice Civile, dagli artt. 1 e 2 della L. 157/1992. e dalla L.R. 56/2000 (Legge sulla Biodiversità).
2. Si considerano soggetti giovani quelli ancora in fase di dipendenza dai genitori.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Lorenzana. Eventuali norme non contemplate nel presente regolamento sono contenute nel Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 6 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio durante il periodo di apertura della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- c) all'attività di disinfestazione e derattizzazione, che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Norme generali

1. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali e sociali. Chi tiene un animale dovrà quindi averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabile a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto. Negli animali da "carne" il periodo può essere sensibilmente ridotto.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da Medici Veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute psico-fisica lo renda necessario ed essere accuditi ed alimentati secondo la specie e la razza alla quale appartengono. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere negli spazi o strutture ad essi dedicati.

Art. 8 – Divieti speciali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali privi dell'acqua o del cibo necessario, in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo dalle intemperie e dal sole, od in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' vietato in particolare tenere animali in terrazze e balconi per più di quattro ore giornaliere consecutive, isolarli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori e scatole non idonee alla loro detenzione, anche se poste all'interno dell'appartamento. E' vietato inoltre, tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone; in tali casi si dovranno rispettare le disposizioni dell'Art. 22, comma 5.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
6. E' vietato istruire o addestrare animali ricorrendo a metodi coercitivi quali violenze fisiche e/o psicologiche, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti, bui e poveri di stimoli tali da impedire all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' fatto divieto di utilizzare per i cani o per altri animali collari elettrici, a strozzo o con le punte indipendentemente dal motivo di impiego.
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale od ometterne la regolare custodia.
10. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o esche in genere contaminate da sostanze velenose in luoghi ai quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere ad altre specie animali.
11. E' fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio soggetti appartenenti ad ogni classe animale ed in particolare madri con cuccioli, cuccioli, soggetti giovani in generale, animali selvatici o animali non in buono stato di salute o in evidente stato di maltrattamento.

12. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli sia adulti, come premio o come omaggio a qualsiasi titolo.

13. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio di zoo privati che contempli la detenzione e/o l'esposizione di animali selvatici anche se provvisti di certificazione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Il Comune di Lorenzana riconosce valenza didattica unicamente ad esposizioni di animali da cortile purché tipici della tradizione Toscana.

14. E' vietata, su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di circo o spettacolo di intrattenimento, ambulante o fisso, pubblico o privato che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche. E' ammessa l'esposizione da parte dei centri di recupero gestiti da associazioni ambientaliste qualora riguardi esclusivamente animali irrecuperabili inseriti in programmi di educazione ambientale adeguatamente strutturati e rispondenti alle Linee guida dei Centri di Recupero Fauna Selvatica (L.R. 56.2000). Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente comma, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

15. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti.

16. E' vietata la detenzione di animali appartenenti alla fauna alloctona, o di ibridi di qualsiasi tipologia, in condizioni di libertà o comunque senza le necessarie misure di cautela che ne impediscano la dispersione nel territorio o il contatto con animali selvatici allo stato libero. La mancata ottemperanza a questa disposizione da parte di allevamenti autorizzati comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla messa a norma delle strutture, col conseguente sequestro temporaneo degli animali detenuti. La recidiva nella violazione sopra indicata comporta la revoca dell'autorizzazione.

17. E' vietato allevare, detenere e commerciare sul territorio comunale animali da pelliccia o destinati a qualsivoglia forma di sperimentazione.

Art. 9 - Norme in caso di avvelenamento di animali

1. I Medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione, come previsto dalle Leggi vigenti, tutti i casi di avvelenamento di animali avvenuti nel Comune di Lorenzana di cui essi vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno che si ipotizza essere stato utilizzato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane il Sindaco potrà emanare adeguati provvedimenti ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 10 - Adozioni ed affidamento di cani

1. Il Comune di Lorenzana riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani abbandonati o randagi da parte di soggetti privati. L'obiettivo principale è l'inserimento dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate presso famiglie che ne curino il benessere psico-fisico.

2. L'Amministrazione comunale di Lorenzana ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'adozione di cani randagi da parte di cittadini residenti nel territorio comunale e/o l'affido (per un periodo massimo di 60 giorni) da parte di Associazioni di volontariato dediti alla tutela degli animali. L'affido seguirà le stesse modalità seguite per il collocamento in strutture convenzionate.

3. Per ogni cane adottato viene concesso un contributo a fondo perduto una tantum di 500 euro in buoni alimentari da spendere in esercizi convenzionati. Detto buono verrà erogato in due rate semestrali con riserva da parte dell'Amministrazione di non erogare la seconda rata in caso di

accertato maltrattamento o decesso dell'animale. Verranno, inoltre, assicurate per tre anni due visite di controllo e profilassi gratuite presso un veterinario indicato dall'amministrazione comunale.

4. Le istanze di adozione ai fini dell'elargizione del contributo vengono valutate da apposita commissione comunale composta dal Responsabile del Servizio Affari Sociali e dall'Ufficio Polizia Municipale.

5. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e il beneficiario deve ritirare il cane entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso il personale di vigilanza accertasse maltrattamenti dell'animale adottato verranno attivate immediatamente le procedure per revocarne l'adozione. La revoca dell'adozione per maltrattamenti comporta il recupero dei contributi percepiti nonché le sanzioni previste dalla legge.

7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 3 sarà aggiornato periodicamente con atto di Giunta comunale.

Art. 11 - *Trasporto di animali*

1. E' vietato trasportare animali su mezzi privati in condizioni tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali con le zampe legate, la testa penzoloni, in posizioni da farli soffrire, chiusi nei cofani posteriori delle auto o comunque in spazi angusti e privi della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso.

2. Eventuali gabbie e trasportini dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità; agli animali non dovranno mancare areazione e luce sufficienti.

3. Ai cani, gatti ed animali di piccola taglia è consentito l'accesso su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Lorenzana.

4. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola; i gatti e gli altri animali di piccola taglia dovranno essere condotti negli appositi trasportini. E' facoltà dell'autista del mezzo pubblico rifiutare l'accesso agli animali non condotti nei modi indicati. E' fatto divieto assoluto di ricoverare animali nel bagagliaio dei mezzi pubblici.

5. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena l'immediata discesa dal mezzo.

6. I cani guida per non vedenti e gli altri animali d'assistenza saranno comunque ammessi su tutti i mezzi di trasporto pubblico;

Art. 12 - *Accesso negli esercizi pubblici*

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti al seguente comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio comunale salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti; gli altri animali domestici potranno ugualmente accedere a tutti gli esercizi pubblici, a patto di essere contenuti negli appositi trasportini o gabbie.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, che conducono gli animali negli esercizi pubblici potranno farlo, previa autorizzazione da parte dei gestori e avventori del locale, usando il guinzaglio e la museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 13 - *Accesso alle aree pubbliche*

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando sia chiaramente segnalato con appositi cartelli di divieto.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o la museruola, qualora gli animali possano determinare danno o disturbo agli altri frequentatori.
3. Nell'ambito dei giardini, parchi, aree verdi di uso pubblico saranno individuati dal Comune, mediante appositi cartelli, spazi recintati destinati ai cani, dotati anche, ove possibile, delle opportune attrezzature, come distributori di palette igieniche, cestini per la raccolta dei rifiuti e fonti di acqua corrente.
4. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità del proprietario o detentore, che si accerterà che il proprio animale non determini danni a persone, animali, piante o strutture presenti.

Art. 14 - *Obbligo di raccolta degli escrementi*

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali di media e grossa taglia o conduttori di mandrie o greggi hanno l'obbligo di pulire il suolo pubblico dagli escrementi prodotti dagli animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, edifici ed altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di cani guida per non vedenti o altri cani d'assistenza, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita palette o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Gli stessi sono obbligati a mostrare tali strumenti su richiesta di un pubblico ufficiale. Qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta, sono passibili di sanzioni ai sensi del presente regolamento.
4. I cani condotti al guinzaglio devono essere dissuasi ad urinare ai muri dei fabbricati specialmente in prossimità di porte e negozi ed alle ruote di auto, moto e cicli in sosta. I trasgressori sono passibili di sanzioni ai sensi del presente Regolamento.

Art. 15 - *Cimiteri di animali*

Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, è consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO IV

DETTENZIONE ED ESPOSIZIONE DI ANIMALI DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 16 - Norme generali

1. Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luoghi accessibili al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua pura esposizione per fini diversi.
2. E' possibile detenere, vendere e/o esporre in esercizi pubblici unicamente animali domestici e animali selvatici in possesso di certificazione CITES.
3. Il commercio di ogni specie animale deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali stessi.
4. Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto.
5. E' fatto divieto agli esercizi pubblici fissi di esporre al pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco e, comunque, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo Art. 18, e degli animali acquatici, di cui al successivo Art. 19). I detentori di animali esposti in esercizi pubblici debbono denunciarne il possesso entro 45 giorni dall'emanazione della presente ordinanza; l'autorizzazione si considera tacitamente concessa salvo verifica successiva del rispetto della presente normativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.
6. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio pubblico per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie ed usufruire della necessaria circolazione d'aria, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo sufficienti. L'esposizione non potrà avvenire nelle ore notturne, in presenza di musica ad alto volume, rumori o emissioni di fumi o sostanze nocive. I contenitori e le gabbie dovranno essere tenuti puliti.
7. Le condizioni igienico-sanitarie degli animali dovranno essere controllate costantemente e, ove necessario, il responsabile dell'attività dovrà rivolgersi al Medico Veterinario.
8. E' vietato esporre animali al pubblico in strutture prive dei ripari necessari a garantire all'animale la possibilità di celarsi alla vista delle persone.
9. La vendita degli animali dovrà avvenire previa indicazione scritta all'acquirente circa le esigenze fisiologiche e comportamentali degli stessi.
10. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali hanno l'obbligo di tenere gli stessi animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, in contenitori di dimensioni tali da poter permettere agli animali di muoversi con facilità, protetti dal sole e dalle intemperie, in luogo debitamente arieggiato, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
11. Esposizioni di animali finalizzate unicamente a facilitarne l'adozione da parte di clienti dell'esercizio pubblico potranno essere regolamentate diversamente in deroga a questo titolo previa autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 17 - Cani e gatti

1. E' fatto divieto di esposizione, cessione e commercio di cani e gatti alle attività commerciali ambulanti ed occasionali.
2. Per essere esposti e/o ceduti e/o venduti dalle attività commerciali cuccioli di cane e gatto dovranno avere età compresa tra i due mesi ed i tre mesi.
3. In caso di esposizione finalizzata alla vendita i cuccioli dovranno essere venduti entro quindici giorni dall'ingresso nel negozio, dopodichè il proprietario dell'esercizio dovrà provvedere a trovar loro idonea sistemazione in una famiglia o in un adeguato ricovero.
4. Modalità di esposizione:

- a) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di cane dovranno avere come minimo metri 1,30 di lunghezza x metri 1 di larghezza x metri 1 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre cuccioli di piccole dimensioni o due di grandi dimensioni; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 30% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale in cui questo possa se vuole celarsi o riposare, oggetti che permettano ai cuccioli di giocare.
- b) le gabbie o i contenitori con all'interno cuccioli di gatto dovranno avere come minimo metri 1 di lunghezza x metri 1 di larghezza x metri 1,20 di altezza. Ogni gabbia o contenitore non potrà contenere più di tre piccoli; per ogni animale in più dovrà essere previsto un aumento del 20% in lunghezza e larghezza. All'interno dovranno essere posti: ciotole per il cibo, contenitori per l'acqua (sempre presente a volontà), un ricovero per animale in cui questo possa se vuole celarsi o riposare, oggetti per il gioco, mensole o altri dispositivi su cui i gattini possano arrampicarsi.
- c) Gli animali potranno essere esposti al pubblico per non più di 4 ore nell'arco della giornata, per il resto dovranno essere ricoverati in altre gabbie o recinti idonei o tenuti presso abitazioni, ove vigono le norme di cui al Titolo V del presente Regolamento. Gli orari di esposizione varieranno in base alla stagione, nel periodo estivo l'esposizione dovrà avvenire nelle ore più fresche della giornata in compatibilità con l'orario dell'esercizio pubblico come dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 18:00 alle 20:00. nel periodo invernale dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 18:00.
- d) gli animali non potranno essere esposti in vetrina.

Art. 18 - Volatili

1. Caratteristiche delle gabbie per l'esposizione:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;
- c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone, ciotola con acqua per il bagno e almeno un posatoio per ogni animale;
- d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e / o nidificare;
- e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità di acqua.
- f) gli animali non potranno comunque essere esposti in vetrina.

2. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 19 - Animali acquatici

1. Caratteristiche degli acquari:

- a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;
- b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
- c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- d) gli acquari contenenti animali non potranno essere esposti in vetrina

2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 20 - Altri animali

1. Caratteristiche delle gabbie:

- a) conigli e furetti: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli; ogni coniglio in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e 10 in larghezza; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, beverino a sifone, griglia raccoglieno per i conigli, tubi o scatole in cui gli animali si possano nascondere, apposita tana e giochi;
- b) roditori domestici: abbastanza grandi da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare tra loro; all'interno della gabbia dovranno essere posti ciotola, abbeveratoio, tubi o scatole in cui gli animali possano nascondersi, apposita tana e giochi;
- c) rettili ed anfibi: terrari e acquari adeguati alle esigenze delle specie.

2. Gli animali non potranno essere esposti in vetrina.

TITOLO V

DETTENZIONE DI ANIMALI IN AMBIENTE PRIVATO

Art. 21 - Norme generali

E' possibile detenere unicamente animali domestici e/o animali selvatici in possesso di certificazione CITES.

Art. 22 - Cani

1. Ai cani dovr  essere garantita un'idonea sistemazione, in luogo convenientemente luminoso ed areato, al riparo dalle intemperie.
2. Caratteristiche della cuccia:
 - a) se il cane trascorre parte del giorno o della notte all'esterno, una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra, sormontata da apposita tettoia non in lamiera metallica;
 - b) se il cane vive in appartamento, ogni animale dovr  avere a disposizione almeno un giaciglio di dimensioni adeguate, sufficientemente isolato dal pavimento.
3. Ai cani in genere, ed in particolare a cuccioli e soggetti giovani, dovr  essere consentita ogni giorno l'opportuna attivit  motoria. Pertanto sia i cani tenuti in appartamento che quelli custoditi in recinto dovranno poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un totale di almeno 2 ore complessive. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo comma 4 e qualora il detentore interagisca con l'animale per almeno tre ore nell'arco della giornata.
4. Per i cani custoditi in un recinto la superficie di questo non dovr  essere inferiore a metri quadrati 8; nel recinto potranno essere ospitati eventuali cuccioli fino a tre mesi d'et . Ogni cane adulto in pi  comporter  un aumento minimo di superficie di metri quadrati 3. Per ogni cane, dovranno essere predisposti metri quadrati 3 di area coperta e schermata sui lati esposti ai venti.
5. E' permesso detenere i cani, laddove non sia possibile agire diversamente e comunque per non pi  di 10 ore nell'arco della giornata, ad una catena lunga almeno 6 metri e alta 2 metri dal terreno, ancorata ad un cavo aereo lungo almeno 4 metri; la catena dovr  essere munita di moschettoni rotanti alle estremit  e la sua pesantezza dovr  essere adeguata alla taglia del cane. Gli animali tenuti a catena dovranno sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua.
6. E' consentita la detenzione di un numero massimo di nove cani adulti.
7. Il proprietario dovr  prevenire e curare, rivolgendosi a Medici Veterinari, ogni forma di disagio dell'animale, in particolar modo se il problema mina la tranquillit  di altri cittadini. Dovranno essere evitati nello specifico, sempre con metodi non coercitivi, l'abbaiare insistente e problemi di aggressivit .
8. Il proprietario garantir  gli accertamenti diagnostici, le cure sanitarie, la prevenzione delle malattie come le zoonosi (filariosi cardio polmonare, leishmaniosi), come previsto dall'art 5 della L.59/2009

Art. 23 - Gatti

1. Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.
2. Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovr  essere predisposto per ogni animale apposito riparo; questo dovr  essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.
3. Per i gatti tenuti in appartamento:

- a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;
- b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica per ogni gatto presente;

Art. 24 - Conigli da compagnia

1. Alle madri e ai piccoli dovranno essere garantiti un'adeguata sistemazione in gabbia sufficientemente spaziosa posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.
2. Caratteristiche delle gabbie:
 - c) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm. 40 per due conigli adulti con griglia raccogliacqua, ciotola, beverino a sifone;
 - d) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e 10 in larghezza.
3. Per gli animali tenuti all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 2, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere una tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.
4. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.
5. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
6. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

Art. 25 - Roditori domestici

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - c) all'interno: ciotola, beverino o raccogliacqua per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possano nascondersi, ruota per correre e apposita tana.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

Art. 26 - Furetti

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
 - b) poste in un luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
 - c) all'interno: ciotola, beverino o raccogliacqua per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possano nascondersi e apposito ricovero.
2. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.
3. Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

Art. 27 - Volatili

1. Caratteristiche delle gabbie:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni dovranno essere aumentate del 30%;

- c) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio a sifone e almeno un posatoio per animale;
 - d) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale gli uccelli possano nascondersi, riposare e / o nidificare;
 - e) agli uccelli acquatici dovrà essere garantita la possibilità almeno temporanea nell'arco della giornata di usufruire di idonee quantità d'acqua.
2. Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in un punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.
3. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 28 - *Animali acquatici*

1. Caratteristiche degli acquari:
- a) il volume non dovrà essere inferiore a due litri per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua;
 - b) non dovranno essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente;
 - c) dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

TITOLO VI

GATTI LIBERI

Art. 29 - Definizione dei termini, proprietà dei gatti liberi

1. Per “gatto libero” si intende un gatto non di proprietà che vive in libertà.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per “Gattaio” o “Gattaia” si intende il cittadino che si occupa in modo singolo od associato, volontario e gratuito dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline e dei gatti liberi.
4. I gatti che vivono liberi nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 30 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Lorenzana che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute. Al presente Regolamento è allegata la modulistica relativa (Allegati A e B)
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati per comprovate esigenze della colonia, su autorizzazione del Sindaco, previo parere della competente Azienda Sanitaria Locale e degli stessi soggetti o associazioni che ne hanno cura.

Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse. A tal fine all'interno di ogni colonia viene indicato un Referente Ufficiale, che insieme ai volontari si occupa della cattura per sterilizzazione e reinserimento nel sito originario, con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare
2. La cattura dei gatti liberi per la cura, sterilizzazione o altro intervento di natura igienico-sanitario, qualora fosse difficoltosa, dovrà essere effettuata con la collaborazione e supervisione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/ie

1. Il comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/ie, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. I gattai/ie collaborano con il Comune nel controllo igienico-sanitario e nelle eventuali relative segnalazioni all'Asl di competenza anche in merito ad eventuali interventi di tipo veterinario.
3. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica all'interno del territorio comunale, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico.
4. L'accesso dei/delle gattai/ie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/ie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/ie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, potrà essere autorizzata, in particolari periodi dell'anno ed in luoghi riparati, la posizionatura per tutto il giorno di una ciotola per l'acqua ed una di cibo secco.

TITOLO VII

FAUNA SELVATICA LIBERA

Art. 34 - Norme generali

1. E' vietato disturbare, rimuovere, distruggere o rendere inaccessibili nidi, tane e rifugi di animali selvatici, in particolare è vietato l'abbattimento o il prelievo di nidi di uccelli, occupati o anche solamente in costruzione, al di fuori dei casi di comprovata necessità dovuti alla pubblica incolumità, a motivazioni di ordine igienico-sanitario o di sicurezza in genere di cui il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione ed acquisire l'autorizzazione comunale a procedere, previo parere espresso dalla Provincia.
2. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che alloctona, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi o qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle vigenti leggi.
3. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere, commerciare, apporre qualsiasi mezzo coercitivo, pericoloso, doloroso (lacci, trappole ...) relativamente a specie appartenenti alla fauna selvatica salvo quanto consentito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. In caso di apposizione di barriere antirumore, vetrate a specchio, insegne o altre superfici trasparenti o riflettenti che possano costituire pericolo per gli uccelli che, ingannati dal riflesso o dalla trasparenza, possono entrare in collisione con esse, è fatto obbligo in via prioritaria di usare strutture opache oppure in subordine, quando questo non sia possibile, di apporre ogni metro idonee sagome opache riprodotte rapaci in volo delle dimensioni minime di 50 cm di apertura alare.
5. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, dovrà essere installata, a cura degli uffici competenti, apposita cartellonistica che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
6. Nel caso in cui fosse necessario, saranno predisposte barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli animali alla carreggiata.
7. Qualora nel territorio comunale fossero individuate sulle rete stradale pubblica punti di attraversamento (rotte di migrazione in periodo riproduttivo) di anfibi e rettili, con conseguente moria di animali dovuta a schiacciamento, il Comune si attiverà per la realizzazione di sottopassi adeguati al caso.

Art. 35 - Tutela della fauna selvatica urbana

1. Il Comune di Lorenzana, riconosce l'importanza delle specie sotto elencate quali tasselli fondamentali dell'equilibrio ecologico e indicatori della salute dell'ambiente urbano, attribuisce inoltre loro un ruolo caratterizzante il paesaggio essendo oramai parte integrante della vita quotidiana, dei colori e dei suoni dell'habitat urbano. Per quanto sopra riconosce alle specie sotto elencate la necessità di particolari strumenti di tutela.
2. Specie oggetto di tutela: Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbica*) Rondone (*Apus apus*), Rondone pallido (*Apus pallidus*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Cinciallegra (*Parus major*), Cinciarella (*Parus caeruleus*), Ballerina bianca (*Motacilla alba*), Passero solitario (*Monticola solitarius*), Taccola (*Corvus monedula*) Upupa (*Upupa epops*), Assiolo (*Otus scops*), Civetta (*Athene noctua*), Allocco (*Strix aluco*), Barbagianni (*Tyto alba*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Gruccione (*Merops apiaster*), Passera d'Italia (*Passer domesticus*), Passera mattugia

(Passer montanus), tutte le specie di Chirotteri, il Geco comune (Tarantola mauretana), il Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus).

3. Le colonie, i siti di nidificazione, e i dormitori delle specie indicate al comma 2 sono considerati patrimonio della collettività e per questo motivo tutelati, pertanto:

- a) Ne è proibita la distruzione o la modificazione salvo casi di comprovata necessità di cui il richiedente dovrà produrre al Comune adeguata relazione a cui seguirà specifica autorizzazione.
- b) In caso di modifica o distruzione del sito senza aver acquisito autorizzazione l'Amministrazione s'impegna al ripristino o alla creazione di siti alternativi, rivalendosi su chi ha infranto i divieti di cui alla lettera precedente.
- c) Il Comune può riconoscere agevolazioni fiscali, con delibera di Giunta, ai cittadini che laddove possibile, nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o di costruzione di immobili, mantengono i nidi esistenti, utilizzano elementi architettonici o adottano criteri, materiali e modalità costruttive idonei a favorire la presenza delle specie tutelate. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche avvalendosi della consulenza di esperti esterni, la reale idoneità delle opere eseguite valutando anche la loro potenziale durata nel tempo.
- d) Il Comune favorisce, eventualmente anche compartecipando al costo di acquisto, l'apposizione di nidi e rifugi artificiali, utilizzabili dalle specie di cui al secondo comma, da parte di cittadini che vi provvedano in proprio.
- e) Il Comune collabora al censimento e al monitoraggio delle colonie di Balestruccio, di Rondine e di Rondone con le associazioni che ne faranno richiesta. Qualora si verifichi la distruzione di una di queste colonie l'Amministrazione comunale, anche avvalendosi dell'ausilio di consulenze esterne e con la compartecipazione delle scuole e delle associazioni locali, provvede alla ricostituzione delle stesse mediante posa in opera di nidi artificiali delle tipologie più consone.
- f) Il Comune, sentito il parere di consulenti esterni, può provvedere alla posa in opera dei nidi artificiali di cui alla lettera e) presso edifici pubblici o abitazioni di privati che ne facciano richiesta a prescindere della preesistenza di nidificazioni o colonie.

4. Elementi architettonici che favoriscono la presenza delle specie tutelate:

- a) tetto a tegole "toscano" con presenza di spazi e fessure che consentano l'occupazione e la nidificazione;
- b) nicchie, fessure e cavità di muri;
- c) muretti a secco;
- d) sostegni e sporgenze nei sottogronda;
- e) vani, ancorché piccoli, resi accessibili nei sottotetti;
- f) travi a vista;
- g) fontanili, abbeveratoi;
- h) mantenimento di piccole aperture nelle finestre di cascine, fienili, magazzini e cantine.

5. Criteri, materiali e modalità di costruzione e ristrutturazione:

- a) mantenimento di asperità e ruvidità delle facciate;
- b) massima conservazione dell'esistente;
- c) demolizioni al di fuori dei periodi riproduttivi;
- d) verifica dell'esistenza di animali all'interno dei locali da demolire e loro trasferimento e/o allontanamento;
- e) minimizzazione di vetrate e vetri a specchio, apposizione di sagome "ghost" riproducenti sagome di rapaci su vetrate e pannelli riflettenti;
- f) occlusione con reti di caminetti ed altre cavità pericolose.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo I della Legge 24/11/1981 n. 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 8 e 34 (comma da 1 a 4), si applica la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.200,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 400,00.
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 7, 22, 23 (comma 1 e 2), 24, 25, 26, 27 e 28, per l'Art. 14 (comma 4) si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 100,00.
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 11 (escluso comma 5), 12, 13 (escluso comma 3), si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 200,00.
 - d) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 14, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, conciliabile con il pagamento in misura ridotta di €. 50.
 - e) Per l'inosservanza delle norme di cui agli Artt. 16 (escluso comma 1 e 11), 17, 18, 19, 20 e 21 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 100,00.
 - f) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 30 (comma 1, 3) si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.
 - g) Per l'inosservanza delle norme di cui all'Art. 33 (comma 2) si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 conciliabile con il pagamento in misura ridotta di € 50,00.
 - h) Le sanzioni si intendono raddoppiate qualora la violazione riguardi una delle specie di cui all'art. 35.
2. Chiunque, durante il periodo riproduttivo, danneggia o distrugge volontariamente, in tutto o in parte, le colonie o i nidi isolati di Gruccione o ne modifica le caratteristiche nell'intento di provocarne la distruzione o l'abbandono, è punito (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della fauna omeoterma e di maltrattamento di animali), con una sanzione amministrativa supplementare da € 500 a € 3.000.
3. Chiunque distrugge uova o uccide piccoli nati di Gruccione, irrorando sostanze velenose, appiccando incendi o provocando allagamenti è punito con una sanzione amministrativa supplementare di € 1.000 a € 6.000 (fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della fauna omeoterma, di maltrattamento di animali e di avvelenamento di animali).
4. Le sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il fatto è avvenuto per comprovate ragioni di pubblica necessità o per operazioni di messa in sicurezza di arginature e corsi d'acqua durante operazioni improrogabili di protezione civile. Sarà cura del Consorzio di Bonifica competente per territorio comunicare preventivamente al Comune programmi e modalità di intervento di manutenzione ordinaria della rete idrografica del territorio comunale per adottare accorgimenti a tutela della specie nidificanti in alveo o su fascia spondale.

5. Gli importi delle sanzioni saranno aggiornati periodicamente con atto di Giunta comunale.

Art. 37 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Giurate Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Ittico-Venatorie (per quanto di loro competenza), gli Organi di vigilanza previsti dalla Legge 157/92 e successive modifiche.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco tramite apposito atto amministrativo.

3. Entro gg. 30 dalla irrogazione della sanzione economica è ammesso il ricorso amministrativo al Sindaco il quale, entro 30 gg. dal recepimento dell'istanza, si pronuncia nel merito. Il Sindaco, entro i 30 gg successivi al pronunciamento, provvede a darne attuazione pratica. Le somme derivanti dalle sanzioni inflitte sono introitate nel capitolo di bilancio con destinazione vincolata di cui all'Art.10 comma 2 del presente regolamento.

Art. 38 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre Disposizioni e Regolamenti Comunali.

Art. 39 - Norma transitoria

Gli Agriturismi o comunque i Centri che detengono animali a scopo espositivo, anche in relazione a percorsi didattici, dovranno conformarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, producendo documentazione comprovante l'adeguamento delle strutture e delle modalità di detenzione della fauna.

